



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 69

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Superiore di Primiero per l'attivazione di un percorso formativo - tirocini estivi

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **undici** del mese di **giugno**, alle ore 17.30, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Superiore di Primiero per l'attivazione del percorso formativo – tirocinio estivo -.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Istituto Superiore di Primiero, con sede in Via delle Fonti, 10 a Primiero San Martino di Castrozza (Tn), per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado, promuove tirocini estivi per studenti, ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983 nr. 19 e della delibera della Giunta Provinciale attuativa degli stessi;

dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 bis della citata norma, i tirocini sono regolari da una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazione dei datori di lavoro;

precisato che:

- la durata del tirocinio non può essere superiore a tre mesi;
- il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad un minimo di euro 70 settimanali o di euro 300 mensili, fino ad un massimo di 600 euro mensili,
- il soggetto ospitante assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e stipulerà apposta assicurazione rc/terzi.

Ritenuto di aderire alla richiesta dell'Istituto Comprensivo di Primiero, avviando il percorso di tirocinio estivo per uno/a studente da realizzarsi nei mesi di luglio ed agosto, riconoscendo al/alla tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad euro 300 mensili ed assumendo a carico dell'Ente tutti gli oneri assicurativi previsti dalla vigente normativa in materia;

ritenuto, pertanto di aderire alla proposta dell'Istituto superiore di Primiero, approvando lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

accertata la propria competenza residuale a deliberare in materia;

visto lo Statuto comunale;

accertata la disponibilità di bilancio al capitolo _____

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPR. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espone in premessa, lo schema di convenzione con l'Istituto superiore di Primiero con sede in Via delle Fonti, 10 a di Primiero San Martino di Castrozza (Tn), come rappresentato dalla Dirigente scolastico, finalizzato alla realizzazione di un percorso di tirocinio estivo, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e composto da 10 articoli
2. Di precisare che la durata della convenzione viene stabilita in mesi dodici decorrenti dalla stipula della medesima e che spetterà al Comune di Imer definire annualmente la disponibilità ad accogliere o non accogliere uno o più tirocinanti l'anno, secondo le proprie esigenze organizzative interne.
3. Di precisare altresì che:
 - la durata di ogni tirocinio viene stabilita in mesi due (luglio e agosto);
 - il soggetto ospitante corrisponderà al/alla tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad euro 300 mensili;
 - il soggetto ospitante assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e a stipulare apposta assicurazione rc/terzi.
4. Di nominare referente del progetto la sign Lucian Donatella, dipendente del Comune di Imer.
5. Di impegnare la spesa derivante dalla presente convenzione pari a presunti euro 650,00 al capitolo 1020007 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, che presenta idonea e sufficiente disponibilità.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante la necessità di formalizzare la convenzione in tempi brevi e dare avvio al tirocinio di cui trattasi.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CONVENZIONE PER I TIROCINI ESTIVI

ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

premessi che:

- la Provincia autonoma di Trento, per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado, promuove tirocini estivi per giovani studenti ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e dei criteri e modalità di attuazione previsti dalla deliberazione di Giunta provinciale attuativa degli stessi. Ai tirocini estivi, qualora i soggetti promotori siano istituzioni scolastiche e formative, possono accedere gli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno;
- ai sensi del comma 3, dell'art. 4 bis della sopracitata norma i tirocini sono regolati da una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

tra

L'ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMIERO

con sede in PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA (TN), via Delle Fonti, 10 – tel. 0439 62435
codice fiscale 90009790222, d'ora in poi denominato “**istituzione scolastica formativa/soggetto promotore**”,
rappresentato dal Prof. GIULIO BERTOLDI, nato a, il;
codice fiscale

e

....,
d'ora in poi denominato “**soggetto ospitante**”
con sede legale in . (), via , - tel. .
codice fiscale .; Partita IVA .
rappresentata dal/la Sig./Sig.ra . nato/a a () il
codice fiscale

si stipula la seguente convenzione

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio formativo e di inserimento su proposta dell'**Istituto di Istruzione Superiore di Primiero**. Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo, predisposto per ciascun tirocinante, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli obiettivi possono essere individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, e da un referente indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 – Durata e limiti del tirocinio

La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.
Il tirocinio ha una durata massima non superiore a tre mesi (proroghe comprese).
Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità.
I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.
I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Articolo 3 – Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati,

informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione

scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti.

Al fine del rilascio di tale attestazione il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa degli stessi:

- redige il progetto formativo e di orientamento;

- individua un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del

progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto

andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;

- rilascia al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente del tirocinio;

- segnala, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto

ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;

- interrompe il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;

- segnala ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa degli stessi:

- informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;

- designa un referente del tirocinio che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collabora alla redazione dell'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti;

- informa periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;

- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;

- favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

- comunica al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 6 – Indennità di partecipazione

Per le attività svolte nel corso del tirocinio estivo il **soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad un minimo € 70 settimanali o di 300 € mensili fino ad un massimo € 600,00 mensili. L'ammontare dell'indennità di partecipazione erogata dal soggetto ospitante sarà indicata nel progetto formativo e di orientamento.**

Per l'erogazione della indennità il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

Articolo 7 – Assicurazione e comunicazioni obbligatorie

Le Istituzioni scolastiche/formative provvedono ad assicurare il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e con la polizza infortuni. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero; inoltre comunicano al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico, i seguenti dati:

- Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
- Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
- Codice fiscale del soggetto ospitante
- Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)

Il soggetto ospitante :

- **provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.**
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alle Istituzioni scolastiche/formative oppure agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta);

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante ed il soggetto promotore.

Articolo 9 – Rinvii

Per quanto non diversamente disciplinato da questo regolamento, si richiamano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'art. 4 bis della L. P. n. 19/1983 con riguardo, rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Articolo 10 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza triennale la presente convenzione sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'Istituzione scolastica e di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Primiero S. Martino di Castrozza,

Il Dirigente Scolastico
Giulio Bertoldi

.....

Per
Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

.....

